

ROBERTO MASCELLARI

NUOVE OSSERVAZIONI SU *SUBSCRIPTIONES*
E ALTRE ANNOTAZIONI D'UFFICIO A PETIZIONI


aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 207 (2018) 164–172

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

NUOVE OSSERVAZIONI SU *SUBSCRIPTIONES*
E ALTRE ANNOTAZIONI D'UFFICIO A PETIZIONI

P.Mich. V 232¹

Il documento, del 36^o, da Tebtynis, contiene il testo di una petizione indirizzata a un ἔξηγητής di nome Chairemon, nella quale si richiedeva di consentire l'ufficializzazione di un accordo tra privati riguardante un'ipoteca e di inviare le relative disposizioni al responsabile del γραφεῖον. Ai rr. 1–2 la 1^a mano scrive la comunicazione di inoltro al γραφεῖον di Tebtynis da parte dell'ἔξηγητής, con l'indicazione di conformarsi a quanto richiesto nella petizione; una 2^a mano scrive il corpo della petizione (rr. 3–28), realizzando ciò che anche al r. 1 è definito “copia”, ἀντ[ί]γραφον; dalla stessa mano è aggiunto anche il saluto εὐτύχ(ει) nella posizione consueta in basso a destra dello specchio di scrittura², alla stessa altezza di dove sulla sinistra al r. 28 si trova εὐεργετημένη, fine della richiesta. Sullo stesso r. 28, subito accanto a εὐεργετημένη, quella che appare come una 3^a mano scrive una parola che nelle prime edizioni era intesa come διέγνωσται. Ma in realtà è lì scritto, senza dubbio, ἀνέγνωσται, “è stato letto”.



P.Mich. V 232, dettaglio (P.Mich.inv. 965 – col permesso della Papyrology Collection, University of Michigan Library)

Dalle foto ora disponibili online risulta chiaro che la prima lettera è un grande *alpha* di forma epigrafica, seguito poi da un *ny* che è abbastanza riconoscibile sebbene sia in corrispondenza di una frattura delle fibre del papiro. La forma ἀνέγνωσται è presente in simili ‘visti’ su vari tipi di documenti in epoca tolemaica³. Dall'inizio dell'epoca romana per esprimere analoghi significati diventa invece prevalente la prima persona dell'aoristo attivo, ἀνέγνω. Il verbo διαγιγνώσκω avrebbe più pesanti implicazioni semantiche, perché rimanderebbe a decisioni di tipo strettamente giudiziario: in particolare si trova frequentemente in connessione coi pronunciamenti del prefetto e di altri alti funzionari. E infatti, in conseguenza dell'errata lettura, l'edizione dei P.Mich. V descriveva questa annotazione come «The subscription of Chairemon to the effect that a decision had been rendered in the case»⁴. Ma qui invece ἀνέγνωσται serve ad attestare che il testo è stato letto, e, forse, solo che la copia è conforme all'originale: potrebbe quindi rappresentare semplicemente l'annotazione di verifica effettuata da un segretario piuttosto che dall'ἔξηγητής Chairemon; forse lo stesso segretario che poi di seguito aggiunge la data, apparentemente scritta dalla stessa mano e coincidente con la data della comunicazione di inoltro che introduceva il documento ai rr. 1–2 – comunicazione che di per sé rappresentava anche la formale approvazione di quanto domandato nella petizione.

¹ Edizione di A. E. R. Boak dopo la sua *ed.pr.* di una decina di anni prima in *JEA* 19 (1933) pp. 138–142.


² Dalla disposizione del testo della trascrizione nelle vecchie edizioni del papiro potrebbe apparire che il saluto fosse stato scritto dopo l'aggiunta del visto e della data. Ma è invece chiaro che è stato scritto subito dopo la fine della copiatura della richiesta, alla stessa altezza dell'ultima parola εὐεργετημένη al r. 28 ma sul lato opposto, mentre il visto e la data sono stati vergati dalla 3^a mano in un momento successivo.

³ Per esempio P.Heid. IX 428, 1 (158^a, lettera tra ufficiali concernente una petizione su un furto), P.Ryl. II 65 (67^a, sentenza giudiziaria).

⁴ Introduzione di P.Mich. V 232, p. 37.

P.Mich. III 174

Il testo, che manca al suo interno di qualsiasi data, è da collocare negli anni della prefettura di L. Valerius Proculus, al quale la petizione è indirizzata da parte di Ptolemaios figlio di Diodoros, ed è quindi databile tra il 144^p e l'inizio del 147^{p5}. Dopo la *subscriptiones* prefettizia (3^a mano), alla fine del r. 25 l'*ed.pr.* trascriveva ἄπόδος (4^a mano), interpretandolo come errore di scrittura per ἀπόδος. Come detto in un mio precedente contributo⁶, si può sospettare che, al pari della 3^a mano che ha scritto la ὑπογραφή, anche la 4^a mano che ha vergato l'ordine di riconsegna sia 'latina': più in dettaglio, il *delta* appare chiaramente influenzato dalla forma che la *di* corsiva latina può assumere fin da un'epoca molto antica; e, inoltre, gli elementi delle altre lettere permettono di accostare questo 'stile' corsivo e con *ductus* caratteristico allo 'stile' degli 'ἀπόδος' di altri documenti distribuiti nell'arco di vari decenni, che possono verosimilmente essere accomunati dalla 'latinità' della mano dei funzionari che vergarono questo tipo di convalida finale: cfr. P.Wisc. I 33, 27, SB XXIV 16252, 36, P.Mich. VI 425, 29, P.Lund IV 1, 40, P.Flor. I 6, 25. Tali confronti paleografici fanno capire che in P.Mich. III 174, 25 ἀπόδος è in realtà già la scrittura originaria del papiro, con entrambi gli *omicron* che vengono tracciati corsivamente e 'alla latina', lasciati aperti in alto, somiglianti a piccole *u*, e il testo quindi non richiede correzione; cfr. in particolare P.Mich. VI 425, 29, dove gli *omicron* sono a forma di piccole *u*, sebbene non siano legati alle lettere adiacenti come in P.Mich. III 174, 25.



P.Mich. III 174, dettaglio (P.Mich.inv. 147 – col permesso della Papyrology Collection, University of Michigan Library)

P.Ross.Georg. II 20

La petizione, da parte di una donna il cui nome è solo parzialmente conservato, è indirizzata al prefetto L. Valerius Proculus, lo stesso del sopra menzionato P.Mich. III 174, e in base a ciò anche questo documento è databile tra il 144^p e l'inizio del 147^{p7}. Diversi anni più tardi il *verso* del papiro venne riutilizzato per ricopiare un verbale di processo tenutosi davanti al prefetto Sempronius Liberalis (in carica fino all'inizio del 159^p), pubblicato come P.Ross.Georg. II 22.

Recentemente sono riuscito a trovare riproduzioni del documento che erano state acquisite vari decenni fa dall'Istituto Papirologico «G. Vitelli»: la foto del *recto*, nella quale il papiro è associato al numero di inventario '235', permette adesso di riconoscere caratteristiche della ὑπογραφή prefettizia ai rr. 28–29 che accomunano questa e altre *subscriptiones* da me già esaminate nel precedente contributo in *ZPE*.


Il testo rimasto della ὑπογραφή è]ε ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένω[ν] [] ἐπεξελ[ε]ύσεται τοῖς κεκριμέν[οις]. L'integrazione della desinenza in lacuna al r. 28 come era scritta nell'*ed.pr.*, ἐπὶ τῶν κεκριμέν[οις], era onvia-

⁵ Cfr. G. Bastianini, Lista dei prefetti d'Egitto dal 30^a al 299^p, *ZPE* 17 (1975), pp. 289–290.

⁶ R. Mascellari, P.Tebt. II 439, riedito, e altre *subscriptiones* a petizioni, *ZPE* 200 (2016), pp. 363–378. Riporto qui di seguito un breve esame paleografico aggiuntivo dell'ordine di riconsegna ἀπόδος di P.Mich. III 174, che per svista non è confluito in nota alla descrizione che davo di questo documento nel precedente contributo: qui serve anche da opportuna introduzione alle seguenti nuove osservazioni su P.Ross.Georg. II 20.

⁷ Il documento veniva datato dall'editore O. Krüger (introd.) intorno al 146^p in base alla vecchia datazione di P.Oxy. VIII 1102, verbale di procedimento legale, in cui come giudice compare lo stesso ὑπομνηματογράφος Cerealis che in P.Ross.Georg. II 20 è menzionato al r. 5. Tuttavia anche di quel documento la datazione approssimativa al 146^p era dall'*ed.pr.* proposta per la citazione nel testo del prefetto Valerius Proculus e dell'*ex-iusuridicus* Neocydes (per il quale v. anche N. Kruit and K. A. Worp, P. Vindob. G 31701 verso: A Prefectural (?) Hypographe, *Tyche* 16 [2001], p. 93 n. 18). Ma in seguito, rispetto alle informazioni disponibili al tempo di queste vecchie edizioni, i limiti cronologici della prefettura di Valerius Proculus sono stati meglio definiti e ampliati, cfr. G. Bastianini, Lista dei prefetti ..., cit. (nota 5), pp. 289–290: la datazione sia di P.Ross. Georg. II 20 sia di P.Oxy. VIII 1102 deve per adesso essere considerata quella generica agli anni 144–147^p, ma con la certezza che dei due testi, come già precisava Krüger, P.Oxy. VIII 1102 è precedente, perché in P.Ross.Georg. II 20 si specifica che Cerealis è ormai *ex-ὑπομνηματογράφος*.

mente risultato di un refuso che duplicò inavvertitamente la desinenza del rigo successivo; la foto consente ora anche di verificare che l'*omega* non è in lacuna ma è interamente visibile. Non avendo a disposizione l'originale, prendo provvisoriamente per buona la lettura delle prime tracce visibili sulla sinistra del r. 28, identificate dall'*ed.pr.* come]ε; ma nella foto l'*epsilon* non è chiaramente riconoscibile, ed è lo stesso editore che a un certo punto del commento al testo pone un punto sotto la lettera che nella trascrizione era presentata per sicura.



P.Ross.Georg. II 20, dettaglio (foto: Istituto Papirologico «G. Vitelli»)

Le principali nuove informazioni su questa ὑπογραφή offerte dalla foto sono legate all'aspetto della scrittura, che l'editore descriveva come «geübte rechts übergeneigte dünnstrichige eilige Handschrift». Possiamo ora constatare che la mano è – ci sono pochi dubbi – quella che vergò anche la *scriptio* di P.Mich. III 174, petizione indirizzata al medesimo prefetto L. Valerius Proculus: oltre all'aspetto generale, stesso *ductus* si osserva per esempio per i *ny*, gli *omicron*, i *sigma*, e in particolare la coppia *sigma-epsilon*; e anche qui la forma di varie lettere conferma che la grafia è decisamente influenzata dalle forme della corsiva latina contemporanea: ad esempio gli *epsilon*, i due *rho* 'aperti', entrambi del resto analoghi a quello di P.Mich. III 174, 24 ma meno 'goffi', e gli *omicron* che tendono a rimanere aperti in alto. Ne consegue che quella sul papiro non dev'essere una *scriptio* ricopiata⁸ secondariamente su una copia della petizione, bensì una *scriptio* originale vergata dalla cancelleria del prefetto sull'esemplare ufficiale che dopo il disbrigo venne probabilmente riconsegnato ai rappresentanti della postulante. Come per altre *subscriptiones* originali anche qui colui che scriveva doveva essere un segretario della cancelleria, primariamente 'latino' come il prefetto. Ma inoltre è questo, per adesso, l'unico caso di due ὑπογραφαί originali nelle quali è per noi possibile riconoscere la mano della stessa persona. È anche verosimile che dopo la *scriptio*, alla fine del r. 29 oppure nello spazio sottostante a sinistra, potesse essere stata aggiunta da un'altra mano la consueta nota di 'riconsegna' ὀπόδος, come avvenne per P.Mich. III 174; poter verificarne la scrittura e l'eventuale identità con quella dell'altro papiro ci avrebbe dato ulteriori elementi utili a chiarire la questione di chi materialmente vergava tali 'visti' conclusivi⁹.

Presento qui di seguito alcuni rilievi su altri punti del documento.

Al r. 1 il testo dell'*ed.pr.* era [Λουκίωι Οὐάλε]ρ[ί]ωι Πρό[κ]λωι ἐπάρχῳ, e si specificava in nota che dopo ἐπάρχῳ il papiro sulla destra si interrompeva, ma che non era necessario integrare altro testo, «aber es wird auch nie etwas danach auf der Zeile gestanden haben, wie gewöhnlich im ὑπόμνημα». È vero che il titolo ἑπαρχος Αἰγύπτου riferito al prefetto non è mai seguito da altri epiteti almeno fino a metà del III secolo, ma, come illustrato da G. Bastianini¹⁰, il titolo non prevede abbreviazioni, tanto più che in questo caso il documento era sicuramente un esemplare ufficiale: già nel 1988 Bastianini¹¹ proponeva di integrare a fine rigo ἐπάρχῳ [Αἰγύπτου], correzione non registrata nella BL. L'ampiezza della parte di papiro mancante sulla destra al r. 1, e quindi la possibilità di tale integrazione, oltre che dalla disposizione del testo come trascritto dall'*ed.pr.* è confermata anche dalla foto¹².

⁸ R. Haensch, Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus, *ZPE* 100 (1994), p. 516 la segnalava nel suo repertorio come tipo 'C?', cioè, dubitativamente, come copia di ὑπογραφή integrata secondariamente su un esemplare della petizione.

⁹ Su questo problema e per rimandi alla precedente bibliografia cfr. Mascellari, P.Tebt. II 439 ..., cit. (nota 6), in part. pp. 364–366.

¹⁰ G. Bastianini, ἑπαρχος Αἰγύπτου, sul formulario dei documenti da Augusto a Diocleziano, *ANRW* II.10.1 (1988), pp. 581–597, in part. pp. 583–584 con nota 6.

¹¹ Bastianini, ἑπαρχος ..., cit. (nota 10), p. 589 nota 42.

¹² Attualmente *Papyri.info*, che in questo caso mutua il testo di *DDbDP*, a fine rigo riporta [-ca.? -], che è già un'aggiunta rispetto all'*ed.pr.* che non pose lì alcuna parentesi.

Al r. 27, scritto da una 2^a mano, subito dopo la fine della richiesta al r. 26 e quasi alla stessa altezza, c'è la probabile indicazione che la petizione è stata presentata per la postulante da un'altra persona: secondo l'*ed.pr.* διὰ Απίωνος ἐπι[δέδοται]. Ma, se giusta la lettura delle tre piccole lettere prima della lacuna, in base al confronto con moltissime altre dichiarazioni di consegna di petizioni si può ritenere che la forma del verbo fosse ἐπιδέδωκα; tra le petizioni presentate attraverso altre persone delegate cfr. per esempio P.Ryl. II 122, 15, P.Stras. I 57, 16, SB XVI 12678, 38.

Sul *verso* del papiro venne aggiunta da un'ulteriore mano in scrittura minuta un'annotazione – rispetto alla quale il verbale lì ricopiato anni dopo si presenta rovesciato – che l'*ed.pr.* trascriveva come αστη | κεκρῖ εγβιβασθ^θ αξί[, proponendo nel commento di sciogliere le abbreviazioni con κεκρῖ(μένα) ἐγβιβασθ(ῆναι) e rimarcando l'incertezza della lettura αξί[. La nota era probabilmente connessa al *recto*, con ἀστή che richiama ἀστῆς del r. 2, precisazione della condizione di “cittadina” della postulante. Già l'editore Krüger esprimeva il dubbio se potesse rappresentare l'indicazione di contenuto della richiesta o della ὑπογραφή. Il dubbio rimane anche perché αξί[e quindi la fine della frase è di incerta lettura e di incerta integrazione: forse ἀξιοῦσα, ἀξίωσις o ἀξίωμα, quindi per esprimere il concetto di “richiesta” di ottemperare alle disposizioni¹³? Oppure a fine rigo c'era tutt'altro? In ogni caso, Krüger propendeva per attribuire l'origine dell'annotazione alla cancelleria del prefetto, «in welcher Kanzlei dieser Vermerk entstanden ist, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, doch scheint die Kanzlei des Präfekten das Naheliegendste zu sein». Ritengo che in realtà questa sia l'eventualità più improbabile, perché è forte il sospetto che P.Ross.Georg. II 20 sia una copia ufficiale di petizione che, con l'aggiunta di una ὑπογραφή originale, fu subito restituita alla postulante; e gli altri documenti a noi pervenuti che abbiano seguito la stessa procedura di disbrigo non riportano simili riassunti¹⁴. Se effettivamente il piccolo appunto era pertinente all'argomento della petizione o all'esito del procedimento, poteva essere stato aggiunto in un secondo momento, per esempio da un legale della postulante, presso il quale forse rimase poi conservato il foglio, usato anni dopo per ricopiare sul *verso* l'altro testo di ambito giudiziario. E dunque non escluderei neanche che potesse essere un appunto dei legali sullo stato del ricorso *successivo* alla disposizione del prefetto espressa con la ὑπογραφή.

P.Stras. I 57 *recto*

Il papiro conserva resti di una petizione con la quale un δημόσιος γεωργός, già nominato alla sitologia in Theadelphia, chiede di essere esentato da una nomina a κωμογραμματεὺς a Euhemeria. Una riproduzione è pubblicata nell'*ed.pr.*, tav. 12. La petizione è indirizzata a Aelius Mamertinus, la carica del quale al r. 1 è di incerta lettura: anche con l'ausilio del parere di altri studiosi J. D. Thomas¹⁵ concluse che doveva probabilmente trattarsi di un διοικητής. L'unica data di questo testo compare al r. 17, (ἔτους) ις¹⁶, Τῦ[β]ι δ: è una data in formato breve, cioè senza nome e titolatura dell'imperatore regnante, e, come da me già sottolineato in un altro contributo¹⁷, era verosimilmente stata scritta da una mano diversa rispetto ai rigli precedenti ed è da considerarsi pertinente al disbrigo della petizione e alla ὑπογραφή. In base al testo del r. 12¹⁸ il documento risulta essere successivo all'accorpamento delle μερίδες Themistou e Polemonos, e quindi il 4

¹³ Come faceva notare l'editore, per κεκρῖ(μένα) ἐγβιβασθ(ῆναι) si può confrontare M.Chr.89 = BGU II 613 (161^{p?}) al r. 6, ὃς τὰ κεκρῖμένα ἐγβιβάσι (l. ἐκβιβάσει), nel testo di una *Sammelsubscription* riportata in copia.

¹⁴ P.Oxy. III 488 si presenta come un caso diverso per la procedura adottata: un esemplare di petizione che l'epistratego decise di mandare direttamente a un ufficiale del nomo – forse lo stratego – con sul *verso* l'indirizzo di inoltrare e un riassunto dell'argomento della petizione vergati da una 3^a mano, e poi, al di sotto, quella che pare la delega a occuparsi della questione – μηδεὶς ἐπεχομ(ένου) – scritta da una 4^a mano; per la discussione di questo documento cfr. Mascellari, P.Tebt. II 439 ..., cit. (nota 6), pp. 376–377.

¹⁵ J. D. Thomas, *The epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt; Part 2. The Roman epistrategos*, Opladen 1982, p. 215 (= BL VIII 414); cfr. D. Hagedorn, Zum Amt des διοικητής im römischen Aegypten, *YCS* 28 (1985), p. 203.

¹⁶ *Ed.pr.* ις. La lettura ις fu verificata da J. Schwartz sull'originale ed è riportata da Thomas, *The Roman epistrategos*, cit. (nota 15) (= BL VIII 414).

¹⁷ Mascellari, P.Tebt. II 439 ..., cit. (nota 6), p. 376.

¹⁸ BL I 406; cfr. V. Martin, Supplément à la liste des épistratèges, *APF* 6 (1913), p. 217; N. Lewis, PapCongr XI p. 524 n. 2 (= BL VI 190); Thomas, *The Roman epistrategos*, cit. (nota 15), pp. 215–216.

di Tybi dell'anno 16 potrebbe teoricamente corrispondere al 30 dicembre del 152^p (Antonino), 31 dicembre del 175^p (Marco Aurelio) o 31 dicembre del 207^p (Settimio Severo). Al di là delle valutazioni paleografiche, su cui gli studiosi hanno avuto opinioni divergenti¹⁹, l'argomento più rilevante a favore della data più tarda, come osservato in P.Stras. V p. 182 e in seguito da D. Hagedorn²⁰, è il fatto che il *verso* venne riutilizzato anni dopo per annotare un breve conto, descritto in P.Stras. I e ripubblicato come P.Stras. V 452, che si può includere nell'archivio dei *πρεσβύτεροι* di Polydeukia ed è databile al 233^p²¹. Dubbi possono rimanere se si ammette che un documento importante come quello sul *recto* possa essere stato conservato per un tempo notevolmente lungo prima di essere destinato al riutilizzo.

Se giuste le integrazioni fin qui proposte in diversi contributi²² la *subscriptio* al r. 18 si presenterebbe come *μηδε]γδς επεχομένου πρὸ βήμ[ατός μοι έντυχε]*, e rimanderebbe così a un'udienza presso lo stesso *διοικητής* invece che rinviare la questione allo stratego come era richiesto nel *petitum*. Ciò non stupirebbe, poiché divergenze fra quanto domandato nelle petizioni e quanto poi indicato nei responsi delle autorità erano tutt'altro che rare²³. Hagedorn²⁴, riconoscendo la parola *βήματος*, proponeva *μοι έντυχε* richiamando il confronto con P.Oxy XLII 3017, 5, editto del prefetto Pactumeius Magnus (contenuto perciò databile al 176–179^p, ma ricopiato sul retro di una petizione di una quarantina d'anni più tardi), che stabiliva per chi riceveva una *subscriptio* nella forma *έντυχέ μοι πρὸ βήματος* un limite di dieci giorni per presentare la nuova richiesta. Tuttavia ritengo che in P.Stras. I 57 la lacuna dopo *βήματος* possa anche essere integrata diversamente, e che l'eventualità specificata dall'editto di P.Oxy XLII 3017 non esaurisse necessariamente le possibili formulazioni di *ύπογραφαί* che includevano la formula *πρὸ βήματος*; non escluderei che alti funzionari come lo stesso prefetto potessero rinviare direttamente a un giudizio da svolgersi formalmente *pro tribunali* davanti a un altro funzionario.

In effetti quando nei papiri la formula *πρὸ βήματος* è usata in frasi che dispongono di presentare nuove istanze, essa si accompagna ogni volta a *έντυχε* o *έντυχείν* e sempre con *μοι* o *αὐτῶ*, per esprimere il rinvio a un'udienza *pro tribunali* presso la medesima autorità che sta deliberando. Ma il numero di tali documenti non è al momento per nulla ampio²⁵. Mi risultano solo tre esempi sicuri, P.Fouad 24, 2–3 (ca. 144^p), verbale di udienza dell'*ἀρχιδικαστής*; il menzionato P.Oxy XLII 3017, 5, editto del 176–179^p; P.Bagnall 7, 8–9, lettera che racconta di un processo davanti al prefetto (II–III^p?); e un altro esempio non sicuro ma probabile

¹⁹ Sulla base di confronti paleografici V. Martin, *Supplément ...*, cit. (nota 18), propendeva per l'inizio del III^p; Thomas, *The Roman epistrategos*, cit. (nota 15), pp. 215–216 preferiva invece la datazione al regno di Marco Aurelio, pur precisando «I should certainly not wish to exclude the reigns of Pius and Septimius Severus as alternatives».

²⁰ D. Hagedorn, *Zum Amt des διοικητής*, cit. (nota 15), p. 203 = BL VIII 414.

²¹ L'inclusione nell'archivio (210–233^p) è supportata dal riconoscimento dell'identità di scrittura con P.Stras. V 451 (229^p), che ha più elementi testuali che lo associano ad altri documenti dell'archivio (cfr. P.Stras. V 451 rr. II.5 e 7), cfr. il comm. a quel documento e l'introduzione in P.Stras. V, p. 167. Considerato il contesto, l'unica collocazione plausibile per l'anno 12 menzionato al rigo 3 di P.Stras. V 452, (*έτους*) ιβ, rimarrebbe quindi nel regno di Severo Alessandro. Ma qualche dubbio sull'anno esatto può comunque sussistere, perché lo *iota* è di incerta lettura e perché in questo modo proprio P.Stras. V 452 risulta il testo datato più tardo di tutto l'archivio, l'unico con una data successiva all'agosto del 231^p.

²² Martin, *Supplément ...*, cit. (nota 18) (= BL I 406); D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, *ZPE* 53 (1983), p. 238 (= BL VIII 414); e poi J. D. Thomas, *A Note on a Subscriptio* in P.Harr. II 228, *ZPE* 146 (2004), p. 180 e nota 13, il quale indica paralleli a questa disposizione. Haensch, *Bearbeitungsweisen ...*, cit. (nota 8), p. 509 nota 74, proponeva di prendere in considerazione la possibilità di aspettarsi *πρόθ[ε]ς* alla fine, ma Thomas, *A Note on a Subscriptio ...*, cit., correttamente respinge l'ipotesi, ritenendo il β di sicura lettura e che alla premessa *μηδε]γδς επεχομένου* debba seguire un contenuto.

²³ Cfr. le mie osservazioni in Mascellari, *P.Tebt. II 439 ...*, cit. (nota 6), p. 367.

²⁴ Hagedorn, *Bemerkungen ...*, cit. (nota 22).

²⁵ Si tenga conto che non è esatto ciò che risulta scritto all'inizio della nota 14 a p. 180 dell'articolo di Thomas, *A Note on a Subscriptio*, cit. (nota 22): «In every case which I have come across in which the official uses the imperative of *έντυχείν* or the equivalent it is accompanied by *μοι*». Non è chiaro se Thomas si stesse riferendo ai giudizi emessi dall'*ἀρχιδικαστής*, ufficiale menzionato poco prima nel testo dell'articolo, o piuttosto a frasi dove *έντυχείν* è associato a *πρὸ βήματος*, espressione di cui stava discutendo e mostrando paralleli (incluso P.Stras. I 57); ma in nessuna di queste due categorie rientra P.Turner 34, citato subito dopo per proporre la giusta correzione *έντυχείν μοι* al r. 28. Senza limitazioni e ulteriori specificazioni la suddetta affermazione non è valida: *έντυχε* è non poche volte usato in frasi con cui vari alti funzionari rinviavano all'esame di altri ufficiali. Presumo quindi che la frase che apre quella nota a piè di pagina sia incompleta e frutto di un errore di stesura.

è SB XX 15143, 1 (post 212^p), in una lettera ufficiale²⁶. Nessuno attesta una ὑπογραφή a una petizione. A questi si possono ipoteticamente accostare cinque casi di ὑπογραφαί, ricopiate su esemplari di petizioni oppure riportate in riassunti di vicende giudiziarie, con la disposizione ἔντυχέ μοι δικάζοντι²⁷, formula che si può ritenere affine per significato²⁸ e che risulta in uso prevalentemente alla fine del II^p e nel III^p.

Ma se da una parte ci sono i suddetti esempi – pochi in verità – in cui πρὸ βήματος accompagna l'invito a presentare una richiesta presso la stessa autorità che sta emettendo la decisione, dall'altra ci sono i restanti sette documenti che attestano l'espressione μηδενὸς ἐπεχομένου, nei quali questa è sempre associata al rinvio di vertenze all'esame di funzionari di inferiore livello gerarchico, e dove la formula, seppure ambigua, pare assumere anche il senso di una piena delega delle funzioni²⁹. Ciò deve portare a sospettare che per P.Stras. I 57 il διοικητής – se di διοικητής si trattava – dopo aver brevemente esaminato la questione posta dalla petizione potesse aver delegato il giudizio a un'altra autorità, seppur con l'inusuale precisazione aggiuntiva πρὸ βήμ[ατος]. Alternative da considerare sarebbero sia un rinvio allo stratego, com'era d'altronde richiesto nella petizione – per uno stratego che delibera ἐπὶ βήματος, formula equivalente, cfr. SB V 7601 C, 3 (135^p) – sia un rinvio all'epistratego³⁰: cfr. P.Oxy. VII 1032, 52–54 (162^p) per l'esempio di un διοικητής che, avendo esaminato un caso in udienza, dispone il rinvio al giudizio dell'epistratego – ἔντυχε οὖν τῷ κρατίσι[τῷ ἐ]πισ[τρά]τηγῳ, ὃς παρόντος αὐτοῦ π[ερὶ τ]οῦ πράγματος δια[γν]ώσεται[α]i³¹ – dopo che il prefetto, a cui era stato richiesto di dare ordini direttamente a stratego e βασιλικογραμματεὺς, mediante *Sammelsubscriptio* aveva rinviato all'esame del διοικητής³². Per esempi di udienze dell'epistratego³³ che si svolgono espressamente πρὸ βήματος cfr. M.Ch. 93³⁴, 1 (ca. 250^p), P.Sakaon 31³⁵ =

²⁶ L'integrazione del testo di SB XX 15143, 1 è proposta da Thomas, A Note on a *Subscriptio*, cit. (nota 22) (= BL XIII 224). D. Hagedorn, Bemerkungen zu Urkunden, *ZPE* 90 (1992), p. 283, ritiene plausibile che i primi cinque righe del documento possano riportare il testo di una lettera di un prefetto, e non di una lettera che soltanto *citava* decisioni di un prefetto, come supponeva l'*ed.pr.*

²⁷ P.Stras. IV 196, 12 (II^p), P.Achm. 8, 33 (197^p) (ἔντυχεῖν μ[οι δικάζ]οντι in una lettera ufficiale di un *procurator*); P.Heid. IV 324, 15 = dupl. P.Amh. II 81, 16–17 (247^p); P.Vet.Aelii 10, 35 (ca. 222–255^p); P.Oxy. XII 1558, 8 (267^p).

²⁸ Cfr. P. Parsons in nota a P.Oxy. XLII 3017, 5; Thomas, A Note on a *Subscriptio*, cit. (nota 22), p. 181 nota 16; e, per una più ampia discussione di questa possibile corrispondenza, G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, II.1. *L'introduzione del giudizio*, Milano 1979, pp. 253–268, che esprime vari legittimi dubbi che rimangono in parte irrisolti.

²⁹ Cfr. il commento di P. J. Parsons in nota a P.Oxy. XLII 3027, 5; un breve riesame dei possibili significati della formula è in Mascellari, P.Tebt. II 439 ..., cit. (nota 6), p. 368. Oltre a P.Stras. I 57, gli altri documenti dove compare l'espressione sono P.Tebt. II 439, 14 (*subscriptio* di epistratego o prefetto, 151^p, con rinvio a stratego), P.Oxy. XLII 3027, 5 (lettera ufficiale, forse da un epistratego, 166–169^p, con rinvio a stratego), P.Tebt. II 327, 37 (*subscriptio* di epistratego, 180–191^p, con rinvio a stratego), P.Lund IV 1, 38 (*subscriptio* di prefetto, 198^p, con rinvio a epistratego), P.Oxy. XVII 2131, 19 (*subscriptio* di prefetto, 207^p, con rinvio a epistratego), P.Oxy. III 488, 43 (*subscriptio*(?) di epistratego, ante 212^p, con rinvio a ufficiale dell'Anteopolite, probabilmente lo stratego), P.Oxy. LXXIII 4961, 33–84 (*subscriptio* di prefetto, 223^p, con rinvio a epistratego). Sulle peculiarità di redazione di P.Oxy. III 488 cfr. Mascellari, P.Tebt. II 439 ..., cit. (nota 6), pp. 376–377, e qui sopra la nota 14.

³⁰ Per i molti dubbi riguardanti le possibili motivazioni alla base del rinvio di decisioni all'epistratego invece che ad altri funzionari cfr. Thomas, *The Roman epistrategos*, cit. (nota 15), pp. 122–127.

³¹ In Mascellari, P.Tebt. II 439 ..., cit. (nota 6), p. 367 avevo descritto anche questa fase come svolta mediante *subscriptio*, tuttavia dal testo del rigo precedente è chiaro che queste parole, che seguono lo stesso modello di formule usate nelle *subscriptioes*, vennero pronunciate durante un'udienza, come fa notare Thomas, *The Roman epistrategos*, cit. (nota 15), p. 123.

³² La copia della ὑπογραφή prefettizia è ai rr. 43–45, ἔ[σ]τι δὲ ὑπογραφῆς αὐτοῦ ἀντίγραφον· οἱ ταῦτα δόντες ἰ τὰ βιβλείδια ἀ[ρ]ιθμῶ δέκα ἐντύχετε Οὐρηνασίῳ Φαλκούδῳ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ, ᾧ τὰ ἴσα ἐπέμφθη. πρόθεος.

³³ In generale sui processi discussi al tribunale dell'epistratego e le relative attestazioni cfr. Thomas, *The Roman epistrategos*, cit. (nota 15), pp. 129–137. Cfr. anche SB XVI 12749 = P.Daris 2 (176–179^p) per l'esempio di un'udienza πρὸ βήματος del prefetto (in occasione del *conventus*) dove l'epistratego è parte del collegio giudicante.

³⁴ Hermanubis, l'ufficiale che presiede l'udienza, è stato identificato come reggente l'epistrategia dell'Eptanomia in seguito all'attestazione di P.Oxy. LX 4071 (comm. di R. Coles) così confermando l'ipotesi di Mitteis in M.Ch. 93 introd. Per chiarimenti sull'oggetto di questo complesso contenzioso ereditario, trascinato per molti anni, cfr. L. Migliardi Zingale, Da un verbale d'udienza del III secolo d.C.: un fedecommesso inadempito, in: *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 260–269.

³⁵ P.Sakaon 31 (280/281^p) riporta il verbale di un processo: l'epistratego esamina il caso πρὸ βήματος (r. 2) dopo varie precedenti udienze (rr. 6–7) e dopo che il prefetto, ricevuta la petizione rappresentata da P.Sakaon 36, aveva rinviato al giudizio dell'epistratego; cfr. P.Sakaon 31, 4–6 e P.Sakaon 36, 34–36.

P.Thead. 15, 2 (280/281^p); per ἐπὶ βήματος cfr. SB V 7601 A/B, 2 (130–138^{p36}), P.Tebt. II 569 verso, 5 (175^p ex.–176^p in.). Le presenti ipotesi comporterebbero ovviamente più testo in lacuna, ad esempio πρὸ βήμα[τος τῷ στρατηγῷ ἔντυχε oppure πρὸ βήμα[τος τῷ ἐπιστρατηγῷ ἔντυχε, con o senza l'appellativo κράτιστος per l'epistratego e con eventuali abbreviazioni.

P.Tebt. II 439

Riedito in *ZPE* 200 (2016), p. 363 e ss., è una petizione del 151^p a un alto funzionario, probabilmente l'epistratego o il prefetto. Ai rr. 14–15 si trova la ὑπογραφή scritta da una 3^a mano, caratterizzata da alcuni tratti grafici latineggianti: il testo della riedizione è μηδενὸς ἐπεχομένου | ἔντυχε [] τῷ στρατηγῷ. Da quanto rimane visibile sul margine della piccola cancellatura dopo ἔντυχε sorge il sospetto che l'estensore della ὑπογραφή avesse cominciato a scrivere un *my*, e quindi che gli stesse sfuggendo la disposizione ἔντυχέ μοι, attestata in molti altri casi. Ma è evidente che si interruppe subito e cancellò con uno o due colpi di calamo, continuando poi a scrivere la corretta indicazione per la prosecuzione del ricorso. Ed è notevole quanto questo 'ripensamento' sia avvenuto celermente: difatti sin dall'inizio doveva essere ἔντυχε τῷ στρατηγῷ il contenuto concepito per la ὑπογραφή, con la formula μηδενὸς ἐπεχομένου posta come premessa a un'autorizzazione a presentare una richiesta a un funzionario di grado inferiore; cfr. le osservazioni presentate qui sopra a proposito della stessa formula in P.Stras. I 57 recto. La cancellatura dunque non sarebbe conseguente a un'incertezza su quale tipo di ordine era opportuno dare, ma servì solo a rimediare immediatamente a un semplice *lapsus calami*.

P.Mil.Vogl. IV 233

È una petizione a un alto funzionario, molto frammentaria, riguardante un'appropriazione indebita di terreni; fu ripubblicata in P.Mil.Vogl. IV con varie correzioni rispetto all'*ed.pr.* in rivista³⁷. Nella seconda edizione veniva datata al III^p³⁸, principalmente perché ai rr. 4 e 7 (cfr. note al testo) parrebbero menzionati terreni municipali pertinenti a una città identificata con Arsinoe, ma ciò era comunque presentato con molta cautela ed erano lasciate aperte altre possibilità.

Alla fine del r. 10 rimane la dichiarazione di consegna del petente, scritta probabilmente di sua mano (2^a), e poi al r. 11 sono di altre mani la ὑπογραφή dell'alto funzionario e la nota di riconsegna: [(3^a mano)]ου. (4^a mano) ἀπόδος. Come ho in precedenza fatto osservare³⁹, si tratta evidentemente di una petizione con *scriptio* originale. Si può aggiungere che per le caratteristiche della procedura, in cui l'esemplare con la ὑπογραφή e col visto ἀπόδος viene restituito (II fase come descritta da Haensch⁴⁰), il documento è con tutta probabilità non successivo ai primi due decenni del III^p, quando questo metodo di disbrigo è ancora attestato per petizioni esaminate da epistrateghi (es. P.Turner 34) e διοικηταί (es. P.Flor. I 6) e risulta già obsoleto per la cancelleria del prefetto⁴¹. Per lo stesso motivo, se la petizione era indirizzata a un prefetto bisognerebbe sospettare che non fosse successiva alla fine del II^p.

Roberto Mascellari, Università degli Studi di Firenze, Istituto Papirologico «G. Vitelli», Borgo degli Albizi 12, 50122 Firenze, Italia
 roberto.mascellari@gmail.com

³⁶ Per la datazione di SB V 7601 A/B, più imprecisa rispetto al testo riportato dal frammento C, cfr. Thomas, *The Roman epistrategos*, cit. (nota 15), p. 151.

³⁷ *Acme* 12 (1959), pp. 191–192 = SB VI 9489: in quell'edizione il documento veniva erroneamente considerato come una petizione al centurione, il quale in realtà nei primi righe superstiti sul papiro è menzionato per qualche coinvolgimento nelle antecedenti fasi della vicenda; la parte superiore del testo che conteneva il vero indirizzo è andata perduta.

³⁸ Nella prima edizione la datazione compariva come «II–II sec. d. C.», refuso probabilmente per II–III^p.

³⁹ Cfr. Mascellari, P.Tebt. II 439 ..., cit. (nota 6), p. 378.

⁴⁰ Haensch, *Bearbeitungsweisen* ..., cit. (nota 8) pp. 490–492.

⁴¹ Cfr. Haensch, *Bearbeitungsweisen* ..., cit. (nota 8), pp. 508–509.